DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMPOSIZIONE DIRETTA ED INDIRETTA, DI FUNZIONALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI GESTIONE FUORI BILANCIO, DI FONDI PREVIDENZIALI E DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 14

Entrata in vigore

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLLA L. 24 OTTOBRE 1996, N. 556

Versione in vigore dal 26 agosto 1996, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalita' dell'Amministrazione finanziaria, di gestione fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario
Estremi	Decreto-legge 22 giugno 1996, n. 329
Capo	III — Disposizioni in materia di contenzioso tributario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-imposizione-diretta-ed-indiretta/art-14-entrata-in-vigore

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it